

Codice A1816B

D.D. 27 luglio 2022, n. 2328

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNSPA32 e CNSPA302 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011), per l'occupazione di sedime demaniale con n. 2 attraversamenti con condotta forzata in subalveo, torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN). Richiedente: NORDICA IDRO S.r.l.. Approvazione schemi di disciplinare di rinnovo.



ATTO DD 2328/A1816B/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNSPA32 e CNSPA302 (servitù) - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011), per l'occupazione di sedime demaniale con n. 2 attraversamenti con condotta forzata in subalveo, torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN). Richiedente: NORDICA IDRO S.r.l.. Approvazione schemi di disciplinare di rinnovo.

Vista l'istanza presentata in data 13/04/2022, (ns prot. n. 16062/A1816B) dalla Società NORDICA IDRO S.r.l. con sede in Demonte – Via I Maggio n. 10 (P.IVA n. 02927780045) per il rinnovo della concessione demaniale rilasciata dal Settore con disciplinare Rep. n. 2291 del 29/11/2011, relativa all'occupazione di sedime demaniale del torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN) con n. 2 attraversamenti con condotte forzate in subalveo costituite da tubazioni diametro mm 350 e mm 500.

Preso atto che la suddetta richiesta è intesa altresì a modificare la ragione sociale da Nordica Idro S.a.s. a NORDICA IDRO S.r.l., senza modifica del C.F./P.IVA, nonché allo sdoppiamento della pratica da CNSPA32 a CNSPA32 e CNSPA302.

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 896 e 897 in data 28/5/2004 pratica di Polizia Fluviale n. 4195 e 4196, di autorizzazione idraulica;
- Determinazione n. 1421 e 1422 in data 1/09/2004 con la quale è stata assentita la Concessione Demaniale rubricata successivamente a Rep. n. 2291 del 29/11/2011, per l'occupazione di area demaniale da destinare agli attraversamenti di che trattasi, sul torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN) fino al 31/12/2004;
- Determinazione n. 3091 del 30/11/2011 è stata concessa il rinnovo della Concessione Demaniale avanti citata, fino al 31/12/2020.

- Parere conferenza dei servizi da parte della Provincia di regolarizzazione opere oggetto di Concessione pubblica n. 5280 e 5281, nonché di regolarizzazione diametri di attraversamento area demaniale per quanto di competenza demaniale, (nei pressi della da particella n. 65 del foglio 30 a particella n. 127 del Foglio 29) e nella fattispecie esclusivamente da diametro mm 400 a diametro mm 350 e mm 500, di cui alla nota prot. n. 30485 del 15/07/2021.

- Esito parere conferenza da parte della Provincia di cui a verbali trasmessi in data 19/07/2022 Prot. nn. 31015 e 31016.

Visti gli elaborati grafici a firma dello Studio Ferrari e Giraudo a allegati alla comunicazione avanti citata costituiti da:

- *Allegato 1 : Relazione tecnica .*
- *Allegato 2 : Corografia.*
- *Allegato 3 : Planimetria Catastale.*
- *Allegato 4 : Planimetria profilo e sezioni.*

Visto che la concessione risulta in regola con i pagamenti dei canoni fino all'annualità 2021 compresa e che la sottoscrizione del disciplinare di rinnovo delle concessione, è subordinato alla integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto a suo tempo già versato;

Richiamata la dichiarazione da parte di tecnico abilitato, Ing. Giraudo Franco, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni all'opera già concessa ed autorizzata idraulicamente con Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. n. 4195 e 4196 avanti citate, ad eccezione del diametro della condotta regolarizzata nella seduta di conferenza avanti citata e trasmessa in data 14/07/2022 prot. n. 30337.

Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche a quanto già autorizzato, fatta eccezione per la modifica dei diametri delle tubazioni sopra indicate; possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dal Settore Tecnico regionale di Cuneo con Determinazione n. 896 e 897 avanti citate; pertanto tutte le prescrizioni contenute nelle predette autorizzazioni idrauliche, si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento;

Ritenuto che trattandosi di rinnovo di concessione per servitù possano essere omesse le procedure di pubblicazione previste dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 14/R – 2004 e s.m.i.

Ritenuto pertanto opportuno, rinnovare la concessione CNSPA 32 come CNSPA32 e CNSPA 302 di che trattasi, con le ulteriori seguenti prescrizioni:

a) Vengano adottate misure gestionali di prevenzione per garantire le massime condizioni di efficienza funzionale di deflusso del Rio Sibolet, nel tratto interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso).

b) Resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo, il getto di consolidamento in cls, nonché della porzione di alveo a monte e a valle del medesimo per un tratto significativo, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare allo scrivente Settore con congruo anticipo allegando gli elaborati tecnici di rito.

Tutte le altre tipologie di lavori e di intervento che si renderanno necessari, sia per il mantenimento dell'opera autorizzata, sia per garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore, ai sensi del R.D. 523/1904.

Determinato il canone annuo e la cauzione, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021, come di seguito specificato.

Preso atto che è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Visti gli schemi di disciplinare allegati alla presente determinazione;

Considerato che occorre autorizzare le occupazioni ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 art. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

1) Di concedere, alla Società NORDICA IDRO S.r.l. con sede in Demonte – Via I Maggio n. 10 (P.IVA n. 02927780045) il rinnovo della concessione per l'occupazione di sedime demaniale, (Rep. n. 2291 del 29/11/2011, in scadenza il 31/12/2020) con n. 2 attraversamenti in subalveo con condotta forzata in subalveo, costituita da tubazione diametro mm 350 e mm 500 mm, del torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN) e di collegamento alle particelle catastali n. 65 del foglio 30 e particella n. 127 del Foglio 29, così come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e agli atti del Settore.

2) Di prendere atto dello sdoppiamento della pratica da CNSPA32 a CNSPA32 e CNSPA302.

3) Di precisare che tutte le prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica Determinazione n. 896 e 897 in data 28/5/2004 pratica di Polizia Fluviale n. 4195 e 4196, si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento e alla quale sono aggiunte le ulteriori prescrizioni in premessa citate, punti a) e b).

4) Di richiamare tutte le premesse avanti citate e approvare gli schemi di disciplinare di concessione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente come:

- Allegato "A" : Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale - servitù - CNSPA **32**, relativa all'occupazione di sedime demaniale del torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN) con n. 1 attraversamento con condotta forzata in subalveo costituita da tubazione diametro mm 500.

- Allegato "B" : Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale - servitù - CNSPA **302**, relativa all'occupazione di sedime demaniale del torrente Sibolet nel Comune di Castelmagno (CN) con n. 1 attraversamento con condotta forzata in subalveo costituita da tubazione diametro mm 350.

5) Di accordare le concessioni a titolo precario per **anni nove, a decorrere dalla data di scadenza fino al 31/12/2029**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni meglio descritte nella bozze di disciplinare avanti citate.

6) Di precisare che il canone annuo, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e ammontante rispettivamente a:

- CNSPA 32 canone annuo fissato in Euro 191,00 (Euro centonovantuno,00);
- CNSPA 302 canone annuo fissato in Euro 191,00 (Euro centonovantuno,00);
che saranno introitati sul capitolo 30555 del bilancio 2022.

7) Di richiedere l'integrazione della cauzione pari a due annualità di canone e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i., che dedotta la cauzione già versata in precedenza, determina una somma per ciascun attraversamento di Euro 40,00 che sarà accertata sul capitolo 64730/2022 e impegnata sul capitolo 442030/2022;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale – servitù CNSPA32 .

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione diametro 500 mm, del corso d'acqua denominato Rio Sibolet in comune di Castelmagno, di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 30 - Mapp. 65 e Foglio 29 – Mapp. 127, ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: NORDICA IDRO S.r.l. con sede in – Via n. ... – 12060 (C.F. n. 02927780045) nella persona del Sig. _____ nato a _____ (C.F. _____) in qualità di legale rappresentante.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011 – D.D. n. 1421-1422 del 1/09/2004) per l'occupazione demaniale del Sibolet in comune di Castelmagno (CN) con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione diametro 500 mm, di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 30 - Mapp. 65 e Foglio 29 – Mapp. 127 e come indicato negli elaborati grafici agli atti presso il settore scrivente e di cui alla Determinazione per il rinnovo, N. del, agli atti del Settore . Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1 viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 4195-

4196 rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – CN (D.D. n. 896-897 del 28/05/2004) ed alla dichiarazione a firma di Tecnico abilitato allegata all’istanza di rinnovo, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi. Il mantenimento dell’opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Idraulica sopra richiamata già allegata al disciplinare di concessione Rep. n. 2291/2011 e alla Determinazione per il rinnovo, N. del

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2029**. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale. E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all’occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti

altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Si richiamano altresì, tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nella Determinazione N. del di rinnovo, che si intendono integralmente riportate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a

quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentottantadue/00)**. Preso atto del deposito cauzionale di € 342,00 (trecentoquarantadue/00), avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n. 2291 del 29/11/2011, il concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di € 40,00 (quaranta/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Demonte Via I Maggio, n. 10. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive in Cuneo in data

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione demaniale – servitù CNSPA302 .

Rep. n° **del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011) per l'occupazione demaniale con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione diametro 350 mm, del corso d'acqua denominato Rio Sibolet in comune di Castelmagno, di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 30 - Mapp. 65 e Foglio 29 – Mapp. 127, ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: NORDICA IDRO S.r.l. con sede in – Via n. ... – 12060 (C.F. n. 02927780045) nella persona del Sig. _____ nato a _____ (C.F. _____) in qualità di legale rappresentante.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2291 del 29/11/2011 – D.D. n. 1421-1422 del 1/09/2004) per l'occupazione demaniale del Sibolet in comune di Castelmagno (CN) con n. 1 attraversamento in subalveo con tubazione diametro 350 mm, di collegamento alle particelle individuate a Catasto al Foglio 30 - Mapp. 65 e Foglio 29 – Mapp. 127 e come indicato negli elaborati grafici agli atti presso il settore scrivente e di cui alla Determinazione per il rinnovo, N. del, agli atti del Settore . Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1 viene accordato con riferimento all'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) P.I. 4195-

4196 rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico – CN (D.D. n. 896-897 del 28/05/2004) ed alla dichiarazione a firma di Tecnico abilitato allegata all’istanza di rinnovo, relativa alla non modificazione dello stato dei luoghi. Il mantenimento dell’opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Idraulica sopra richiamata già allegata al disciplinare di concessione Rep. n. 2291/2011 e alla Determinazione per il rinnovo, N. del

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2029**. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale. E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all’occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti

altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Si richiamano altresì, tutti gli adempimenti e le prescrizioni contenute nella Determinazione N. del di rinnovo, che si intendono integralmente riportate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a

quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 382,00 (trecentottantadue/00)**. Preso atto del deposito cauzionale di € 342,00 (trecentoquarantadue/00), avvenuto al momento della costituzione della concessione Rep. n. 2291 del 29/11/2011, il concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale di € 40,00 (quaranta/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in comune di Demonte Via I Maggio, n. 10. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive in Cuneo in data

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente di Settore